



COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI
(Provincia di Cremona)

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AREE
ATTREZZATE PER SGAMBATURA CANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2016

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 – Ambito di applicazione
- Art. 4 – Oneri ed obblighi del Comune
- Art. 5 – Oneri ed obblighi dei fruitori d'area
- Art. 6 – Apertura area
- Art. 7 – Accordi per la gestione dell'area
- Art. 8 – Attività di vigilanza e sanzioni

Art.1

(Definizioni)

Area di sgambatura: area a verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con cartello riportante la dicitura "**Area di sgambatura cani**", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/ conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento. In tale area valgono le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area.

Proprietario del cane: persona fisica che custodisce e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in affidamento anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Conduttore del cane: persona fisica alla quale è stato dato in custodia il cane (o più cani) iscritto all'Anagrafe Canina, da parte del suo proprietario e lo conduce regolarmente, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in affidamento anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art. 2

(Principi generali)

Le aree di sgambatura per cani sono spazi protetti costituiti al fine di migliorare il benessere degli animali domestici indicati, attraverso la loro libera attività motoria in ampi spazi, riservati e opportunamente recintati rispetto al restante verde pubblico.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani presenti sul territorio comunale.

Art. 4

(Oneri e obblighi del Comune)

Il Comune di Gerre de' Caprioli provvede periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 5

(Oneri e obblighi dei fruitori dell'area)

- 5.1. L'accesso all'area di sgambatura è riservato ai proprietari/conduttori e ai loro cani. E' consentito l'accesso anche a persone senza cani e/o ad accompagnatori del proprietario/conduuttore del cane.
- 5.2. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee le cui condizioni psicofisiche devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale e controllarne il comportamento nei confronti di altri utenti.
- 5.3. I proprietari/conduttori dei cani che accedono all'area devono accertarsi preventivamente di essere in regola con quanto indicato dalla normativa vigente in materia di anagrafe canina in altre parole gli animali siano dotati di sistema d'identificazione mediante tatuaggio/microchip e contestualmente siano registrati all'Anagrafe Canina Regionale/Nazionale.
- 5.4. Per la prevenzione di malattie infettive e/o indotte i proprietari/conduttori dei cani che accedono all'area devono preventivamente accertarsi che gli stessi siano privi di parassiti, che siano vaccinati contro le malattie infettive della specie (parvovirosi, cimurro, epatite, leptospirosi) e in buono stato di salute. E' altamente raccomandato fare la profilassi antiparassitaria (zecche, pulci).
- 5.5. Qualora l'area di sgambatura dei cani sia utilizzata contemporaneamente da diversi utenti e si evidenzino difficoltà di convivenza fra i cani ivi presenti, i proprietari dei cani più aggressivi, al fine di evitare inconvenienti, sono tenuti ad allontanarsi e abbandonare immediatamente l'area con il proprio cane.
- 5.6. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (c.d. "in periodo di calore") può accedere all'area solo in assenza di altri cani (maschi).
- 5.7. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento dei cani (da caccia, da difesa o da guardia) per salvaguardare la finalità dell'area stessa, permettendone l'utilizzo completa in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata da parte di tutti i cittadini. Tale divieto potrà essere occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire l'eventuale concessione in uso dell'area ad associazioni (es. cinofile) con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche (pet therapy) o attività d'integrazione uomo-animale (agility dog).
- 5.8. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura per evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato anche il consumo di cibo da parte di tutte le persone ivi presenti.
- 5.9. È vietato l'ingresso a cani in evidente stato di carenza di salute o particolarmente aggressivi.
- 5.10. A garanzia dell'igiene e decoro dell'area, è fatto obbligo ai proprietari/ conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, le quali dovranno essere raccolte e depositate nei giusti contenitori presenti nell'area di sgambatura.

- 5.11. E' vietato l'accesso all'area con cicli, motocicli ecc. e sono parimenti vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
- 5.12. Gli utilizzatori dell'area dovranno sempre verificare che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso quanto in uscita dall'area.
- 5.13. I cani oggetto di ordinanza "uso congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori dell'ambito domestico" (cani ritenuti a potenziale elevato rischio di morsicatura ai sensi della D.D.G. 14.10.2010 n.10401 Regione Lombardia) non possono accedere all'area di sgambatura sprovvisti di guinzaglio e museruola. Il proprietario/conducente deve essere in grado di controllare il tiro e qualsiasi comportamento aggressivo dell'animale nei confronti di terzi.
- 5.14. I proprietari/conducenti dei cani devono costantemente vigilare sui propri animali in modo da poter intervenire per tempo, in qualsiasi momento, per prevenire il rischio di comportamenti dannosi nei confronti di altri animali, persone o cose. Il proprietario/conducente di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente di lesioni a persone e/o animali e dei danni a cose provocati dall'animale stesso.

Art. 6

(Apertura dell'area)

- 6.1 Salvo diverse disposizioni, che verranno di volta in volta pubblicizzate mediante apposizione di cartelli all'ingresso, l'area di sgambatura dei cani è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20 (compatibilmente con le ore di luce variabili in base alla stagione).

Art. 7

(Accordi per la gestione delle aree)

- 7.1 L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a dare attuazione ad eventuali accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato, associazioni sportive dilettantistiche o privati cittadini per la gestione delle aree di sgambatura.
- 7.2 In caso di stipula di accordi, il rapporto fra l'Amministrazione e Associazioni di Volontariato, associazioni dilettantistiche o privati cittadini, sarà regolato da apposita convenzione all'uopo predisposta.

Art. 8

(Attività di vigilanza e sanzioni)

- 8.1. La funzione di vigilanza sul corretto utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli Agenti di Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia. Il personale dell'area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL competente per territorio svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di loro competenza.

- 8.2. Ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e del Capo I della Legge n. 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.
- 8.3. Le violazioni sono accertate dagli Agenti di Polizia Locale, dalle altre forze di Polizia e da Veterinari e/o persone autorizzate dalla ATS Val Padana in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 9

(Norme di rinvio)

- 9.1 Per quanto non indicato si richiama l'osservanza del Codice Civile e delle disposizioni dell'ATS Val Padana